

ricollega intimamente all'altro manuale dell'A., *Römische Rechtsgeschichte und Römisches Zivilprozessrecht* [1962, p. XII + 200], e contribuisce con esso a dare, entro un quadro generale dei diritti dell'antichità, una ricostruzione dei metodi (o piuttosto dei modi?) adottati dai giuristi nella loro delicata funzione di interpreti e creatori del diritto. Più che mai, se l'A. mi concede di notarlo, gli altri diritti dell'«antike Rechtsgeschichte» si rivelano, rispetto al diritto romano, in funzione, del resto stuzzicante, di «hors d'oeuvre». La pietanza è tutta nel diritto romano e l'A. ce l'ammannisce con sapienza e finezza, largamente ricorrendo alla semplificazione testuale ed alla riflessione, dirò così, attualistica. [1964].

9. IL «IUDICIUM DOMESTICUM». – Una felice indagine del Volterra (*Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG.* 1948) sembrava aver relegato tra le leggende l'istituto del cd. *iudicium domesticum* nei confronti dei sottoposti a poteri familiari. Ma ecco ora il Kunkel (*Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS.* 83 [1966] 219 ss.) prendere, con vigore di argomenti pari a finezza di notazioni, la difesa della storicità (sino a tutto il periodo classico) del *consilium necessariorum*, del cui voto (espresso a maggioranza) il *paterfamilias* avrebbe avuto bisogno, sopra tutto ai fini dell'esercizio del *ius vitae ac necis*. I testi particolarmente considerati sono: Sen. *de clem.* 1.15.2, Val. Max. 5.9.1, Flav. Joseph. *ant. iud.* 16.356 ss.; Cic. *pro Cluent.* 176 ss., Plutarch. *Cato mai.* 21, Dionys. 2.25, Gell. *n. a.* 10.23.4 s. (da Cato *de dote*), fr. August. 4.86, Ulp. D. 48.8.2. Il quadro che, utilizzando questi elementi, il Kunkel riesce a tracciare è altamente suggestivo, né vi è da dubitare della sua attendibilità sul piano sociale. Ma il dubbio insuperabile è se il ricorso al *consilium* (composto non solo da familiari, ma spesso anche da amici autorevoli) costituisse per l'avente potestà un obbligo giuridico. A questo proposito, per verità, il Kunkel non riesce a convincere. In particola-

diritto volgare è costituita dall'individuazione storiografica del diritto postclassico, o del Basso Impero che sia.

2. Il terzo criterio è evidentemente un criterio eversivo della categoria del diritto volgare, ma gli altri due criteri, il G. non se lo nasconde, non suffragano affatto la verità della categoria. Non il secondo, perché si riconduce ed è stato effettivamente ricondotto, *re melius perpensa*, al primo; non il primo (il criterio di valore), perché postula antistoricamente che si possa individuare un diritto romano «perfetto» di fronte al quale il diritto volgare si ponga come «diritto meno perfetto». E allora? Allora la questione del diritto volgare è una questione essenzialmente scolastica e formale. Tuttavia (ed eccoci alla seconda parte dell'articolo del G. [p. 283-300]), «malgré son formalisme, le débat n'est pas inutile», perché sottolinea il ruolo della pratica nella formazione delle regole giuridiche, la persistenza nei secoli di certe contaminazioni tra fatto e diritto, la particolare importanza e influenza del volgarismo nell'ambiente romano postclassico. Dopo di che l'A. passa ad indicare partitamente alcune manifestazioni non solo postclassiche, ma anche classiche di deviazioni pratiche delle regole del diritto [p. 284 ss.] e, mentre sottolinea che diritto volgare non significa sempre diritto decadente, cerca di spiegare il perché di un maggior successo del diritto volgare nell'età postclassica. Ha favorito il diritto volgare, in questa età, l'inaridirsi della grande giurisprudenza romana, ma l'ha favorito altresì l'incostanza, la contraddittorietà, la precipitevolezza delle costituzioni imperiali, le cui decisioni «politiche» erano spesso lontane dalle esigenze pratiche affermatesi attraverso generazioni e generazioni precedenti. [1963].

8. LA VERA PIETANZA. – Il *Römisches Privatrecht* di Erwin Seidl fu da me recensito, al suo primo apparire [Erlangen 1948], in *Iura* 2 (1951) 211 s. Sono lieto di tornare sull'opera in occasione della sua seconda edizione [Köln, Berlin, Bonn, München, 1963, p. XII + 262]. Il lavoro si